



Città di Bollate

Città Metropolitana di Milano

Settore Sostenibilità Ambientale e Arredo Urbano

NUOVE DISPOSIZIONI IN MERITO A INSTALLAZIONE GENERATORI DI CALORE ALIMENTATI A BIOMASSA LEGNOSA

A seguito della sottoscrizione dell'Accordo del Bacino Padano e delle DD.G.R. attuative n. 7095/2017 e n. 7696/2018, nonché dalla D.G.R. n.449/18 di aggiornamento del PRIA, sono state stabilite **nuove disposizioni per l'installazione e l'utilizzo dei generatori di calore a biomassa legnosa.**

In particolare è in vigore su tutto il territorio regionale:

1) il divieto di nuova installazione di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa con prestazioni emissive inferiori a quelle individuate dal DM n. 186 del 7/11/17 per le seguenti classi:

- "tre stelle" per i generatori installati dal 01.10.2018 (obbligo di installazione di generatori ad almeno 3 stelle);
- "quattro stelle" per i generatori installati dal 01.01.2020 (obbligo di installazione di generatori ad almeno 4 stelle).

2) il divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa con prestazioni emissive inferiori a quelle individuate dal DM n. 186 del 7/11/17 per le seguenti classi:

- "due stelle" per i generatori in esercizio dal 01.10.2018 (divieto di utilizzo per i generatori a 0 o 1 stelle);
- "tre stelle" per i generatori in esercizio dal 01.01.2020 (divieto di utilizzo per i generatori a 0 o 1 o 2 stelle).

3) dal 01 Ottobre 2018 nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, l'obbligo di utilizzo di pellet di qualità che rispetti le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d), parte V del decreto legislativo n. 152/2006, e che sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, da comprovare mediante la conservazione obbligatoria della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore.

I controlli sono effettuati dalla Città Metropolitana di Milano, nell'ambito delle verifiche sugli impianti termici.

La sanzione in caso di inosservanza è quella disciplinata dall'art. 27, comma 4, della Legge regionale n. 24/06 (da 500 a 5.000 €).
